

Ricorso di Georgios Rounis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

((Causa T-274/04))

(2004/C 262/61)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 luglio 2004 Georgios Rounis, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dal Direttore generale della DG COMP/A il 4 agosto 2003, in qualità di redattore d'appello, la quale reca pregiudizio al ricorrente in quanto conferma ed approva definitivamente i suoi rapporti informativi 1997-1999 e 1999-2001 come dimostrati;
- annullare i detti rapporti informativi;
- concedere al ricorrente un risarcimento del danno morale, stimato ex aequo et bono in EUR 8.000, a causa delle varie colpe sostanziali commesse a livelli diversi nella redazione dei rapporti informativi 1997-1999 e 1999-2001 e a causa del ritardo importante nella redazione definitiva dei detti rapporti;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 25, comma 2, 26 e 43 dello Statuto nonché delle disposizioni generali di esecuzione relative all'applicazione dell'art. 43 adottate dalla Commissione il 26 aprile 2002. Esso invoca inoltre uno sviamento di potere e la violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione, del principio di parità di trattamento nonché del principio che impone all'Autorità che ha il Potere di Nomina di prendere una decisione solo sulla base di motivi legalmente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione di fatto o di diritto.

Ricorso della Aries Meca contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 luglio 2004

(Causa T-275/04)

(2004/C 262/62)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 luglio 2004 la società Aries Meca, con sede in Poissy (Francia), rappresentata dagli avv.ti Jean-Paul Poulain e Jean-Emmanuel Kuntz, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003 nella parte in cui essa, al suo art. 1, ha dichiarato illegale il regime di esenzione fiscale ipso iure delle società che rilevano un'impresa in difficoltà;
- annullare la decisione della Commissione 16 dicembre 2003 nella parte in cui essa, al suo art. 5, ha ordinato il recupero presso società istituite per il rilievo di un'impresa in difficoltà di tutti gli aiuti concessi a titolo del regime dell'art. 44 septies del CGI;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente procedimento è quella impugnata nella causa T-273/04, Brandt Industries contro Commissione.

La ricorrente nel presente procedimento, ARIES MECA, è una società che, avendo rilevato l'ARIES SAS, ha beneficiato delle disposizioni del Codice Generale delle Imposte di cui alla decisione impugnata. La sua domanda di annullamento si basa su un duplice motivo vertente sulla violazione dell'art. 253 del Trattato CE e dell'art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1

Ricorso della Compagnie Maritimes Belges N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

(Causa T-276/04)

(2004/C 262/63)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 luglio 2004 la società Compagnie Maritimes Belges N.V./S.A., con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. Denis Waelbroeck, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2004, nei casi COMP/D2/32.450 e 32.448, che infligge alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 82 del Trattato CE, o comunque ridurre sostanzialmente l'ammenda;
- condannare la convenuta alle spese.